

VERBALE DI INCONTRO

In data 17 luglio 2015 si sono incontrate le OO.SS. e la delegazione aziendale del Gruppo BPER nelle more della discussione relativa al Piano Industriale 2015/2017.

Premesso che:

- in data 24 luglio 2015 è prevista la chiusura di numero 30 tra Filiali e Sportelli Leggeri come da informativa del 27 maggio e successive;
- è in corso il confronto fra le parti finalizzato alla sottoscrizione di un Accordo Quadro per la complessiva gestione dei processi previsti dal Piano Industriale e delle conseguenti ricadute sul personale.

Tutto ciò premesso, le parti convengono di applicare in via transitoria e comunque non oltre il 15 settembre 2015, nelle more del confronto negoziale finalizzato alla sottoscrizione del Protocollo di cui al punto che precede, le seguenti previsioni:

- la mobilità territoriale che si dovesse creare in conseguenza della chiusura dei suddetti sportelli sarà gestita prioritariamente attraverso la ricerca del consenso del personale interessato;
- la parte economica viene definita come di seguito indicato:
le seguenti previsioni troveranno applicazione esclusivamente in riferimento alla mobilità territoriale che si dovesse creare come immediata e diretta conseguenza della chiusura dei suddetti sportelli nei casi in cui la nuova assegnazione comporti una condizione di maggior disagio rispetto alla precedente.

A) Mobilità giornaliera

Qualora la mobilità che verrà a crearsi consenta il rientro giornaliero del personale alla propria abitazione: si potranno verificare forme di mobilità che potranno essere gestite su base:

a1) collettiva; qualora se ne ravvisino la possibilità e l'esigenza, l'Azienda valuterà, in via sperimentale, la messa a disposizione di mezzi idonei al trasporto collettivo di risorse. Le Parti potranno valutare modulazioni di orari che agevolino detta modalità di trasporto. L'azienda riconoscerà un contributo nella misura di € 4 per ogni giorno di effettiva presenza sul luogo di lavoro.

a2) Per il personale dipendente che venga assegnato ad almeno 25 km di distanza dal luogo di residenza (intesa come abituale dimora) a quello di lavoro e non rientri nella casistica di cui sopra verranno garantiti gli importi giornalieri, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, riportati nella seguente tabella:

Man

KM a tratta	25/30	31/40	41/50	51/60	61/70	71/80	81/90	91/100	101/110	111/120
Importo giornaliero €	4	6	8	12	16	20	24	28	32	36

Al fine di salvaguardare le condizioni di vita personale e familiare del personale coinvolto dalla mobilità, le parti individuano, quale percorrenza sostenibile su base giornaliera individuale quella che di massima rientra in una percorrenza in andata e ritorno di 100 Km calcolata dalla residenza (intesa come abituale dimora).

B) Mobilità non giornaliera

b1) Qualora l'interessato venga assegnato ad almeno 50 km di distanza dal luogo di residenza e decida di usufruire di un alloggio, l'azienda si farà carico, in prima istanza, di una proposta a proprio intero carico.

b2) Ove il dipendente preferisca individuare autonomamente un alloggio di proprio gradimento, l'azienda stipulerà direttamente il relativo contratto e se ne assumerà gli oneri secondo i seguenti limiti mensili:

	€/mensili
Dirigenti - QD4 - QD3	1.300
QD2 - QD1	1.100
Aree Professionali	900

In entrambi i casi, qualora il canone di affitto sia inferiore ai limiti di cui sopra la differenza sarà convertita in indennità giornaliera, sulla base di 20 gg lavorativi mensili, e riconosciuta all'interessato in base ai giorni di effettiva presenza.

Per personale appartenente alle Aree professionali che decidesse di trasferire il proprio nucleo familiare si applicherà il trattamento per i QD1 e QD2 di cui sopra.

Gli importi in tabella si applicano in ogni caso in cui l'assegnazione sia ad almeno 120 km di distanza dal luogo di residenza (intesa come abituale dimora) a quello di lavoro, anche nel caso in cui non sia stipulato alcun contratto di affitto.

Gli importi di cui al presente articolo sono da considerarsi al lordo delle ritenute di legge e non verranno computati ai fini di alcun altro istituto contrattuale (ad es. del TFR, della previdenza e dell'assistenza).

Le distanze chilometriche tra le località di residenza e quella della sede di lavoro vengono rilevate in base alle mappe di Google Maps secondo il percorso consigliato.

Le misure economiche di cui sopra saranno garantite sino al 15 settembre 2015 o, nel caso di sottoscrizione del suddetto Accordo Quadro antecedentemente a tale data, sino alla stipula dello stesso.

Le previsioni normative che saranno inserite nel citato Accordo Quadro, qui non contemplate, si applicheranno anche ai destinatari della presente, intesa, con decorrenza dalla data dell'evento che ha dato origine al diritto.

In sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro le parti si impegnano a ricercare soluzioni condivise relativamente ad eventuali casi di disequilibrio che si dovessero generare dall'applicazione delle misure introdotte da tale accordo nei confronti dei soggetti interessati dal presente verbale.

Modena, 17 luglio 2015


L' Azienda:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA




Le Organizzazioni Sindacali:


FABI



FIRST-CISL



FISAC-CGIL



SINFUB



UILCA



UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA

